

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Area Sportello Unico per l'Edilizia**

OGGETTO

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 11 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, ALL'ART. 52 COMMA 12 DEL PIANO DELLE REGOLE (PDR) DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5769/2021.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Giovanni Oggioni - Area Sportello Unico per l'Edilizia*

## IL DIRETTORE (Area Sportello Unico per l'Edilizia)

### VISTO

- ✓ - i sotto indicati differimenti dei termini procedurali per via dell'emergenza sanitaria tutt'ora in atto
- ✓ - la determina dirigenziale n.5769/2021
- ✓ - l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000
- ✓ - l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001
- ✓ - l'art. 71 dello Statuto Comunale

### PRESUPPOSTO

#### Premesso che

- il Comune di Milano, con determinazione del Direttore dello Sportello Unico per l'Edilizia – Atto n. DD 5769 del 20 luglio 2021 – ha differito i termini per la presentazione del Certificato di Idoneità Statica, di cui all'art. 11 comma 6 del Regolamento Edilizio e all'art. 52 comma 12 del Piano delle Regole del PDR del Piano di Governo del Territorio (PGT), al 29 ottobre 2021 in allineamento con le proroghe di cui al Decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino alla data del 31 Luglio 2021;

#### Rilevato che

- il 23 luglio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 il Decreto Legge n.105/2021 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”* che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino alla data del 31 dicembre 2021;
- secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cd. Cura Italia (come modificato ed integrato dall'articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020) *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (art. 15 dpr n. 380 del 6 giugno 2001) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano quindi la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”*;

#### Considerato che

- la validità di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, è estesa fino al 31 marzo 2022, ovvero fino ai 90 giorni successivi dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cd. Cura Italia (come modificato ed integrato dall'articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020);
- l'emissione del certificato di idoneità statica (CIS) rientra tra gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021;

**Rilevato** conseguentemente, la necessità di procedere alla abrogazione e sostituzione della determina dirigenziale n. 5769 del 20 luglio 2021 solo per la parte relativa al termine per la presentazione del Certificato di idoneità statica indicato al 29 ottobre 2021, in ragione del sopravvenuto e citato intervento normativo

## **DETERMINA**

il differimento dei termini per la presentazione del certificato di idoneità statica, di cui all'art. 11 comma 6 del Regolamento Edilizio e all'art. 52 comma 12 del Piano delle Regole del PDR del Piano di Governo del Territorio (PGT) e alla determinazione dirigenziale n. 5769/2021, **al 31 marzo 2022** in allineamento con le proroghe di cui al Decreto Legge 52/2021 e successivo Decreto Legge 105/2021 e alle eventuali successive proroghe dello stato di emergenza.

**IL DIRETTORE (Area Sportello Unico per l'Edilizia)**  
**Giovanni Oggioni (Dirigente Adottante)**